

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5638 del 23/11/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta Az. Agricola CUZZANO di Serrazanetti Paola per l'impianto denominato "Agriturismo Cà Bertù" destinato ad attività di agriturismo con solo pernottamento, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 3367, Loc. Castello di Serravalle.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5748 del 18/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta **Az. Agricola CUZZANO di Serrazanetti Paola** per l'impianto denominato "Agriturismo Cà Bertù" destinato ad attività di agriturismo con solo pernottamento, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 3367, Loc. Castello di Serravalle.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta **Az. Agricola CUZZANO di Serrazanetti Paola** (C.F. SRRPLA48C58A944G e P.IVA 01833911207) per l'impianto destinato ad attività di agriturismo con solo pernottamento, sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 3367, Loc. Castello di Serravalle, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la ditta **Az. Agricola CUZZANO di Serrazanetti Paola** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta **Az. Agricola CUZZANO di Serrazanetti Paola** (C.F. SRRPLA48C58A944G e P. IVA 01833911207) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Valle del Samoggia n. 3893 Loc. Castello di Serravalle, per l'impianto "Agriturismo Cà Bertù" sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 3367, Loc. Castello di Serravalle, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 22/04/2020 (Prot. n. 17353) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali,
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18821 del 05/05/2020 (pratica SUAP n. 397/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/65939 e confluito nella **Pratica SINADOC 14256/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, Distretto metropolitano Ovest con nota PG/2020/146125 del 12/10/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in acque superficiali.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con nota Prot. n. 49484 del 03/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 04/11/2020 al PG/2020/159335, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla ditta in oggetto in data 06/10/2020.
- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 51205 del 13/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/164931, ha trasmesso al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro e ad ARPAE-AACM il parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'AUA in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, e acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 18/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto “Agriturismo Cà Bertu’ ” dell’Az. Agricola CUZZANO di Serrazanetti Paola
Comune di Valsamoggia (BO), Via Valle del Samoggia n. 3367, Loc. Castello di Serravalle
Attività di agriturismo con solo pernottamento**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e alla D.G.R.1053/2003.**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan Ovest), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di agriturismo con solo pernottamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche una immissione nel medesimo fosso ricettore di acque meteoriche non contaminate di dilavamento dei coperti e aree esterne, raccolte in rete acque separate, non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di ARPAE-APAM-Servizio Territoriale-Distretto Metropolitan Ovest PG/2020/146125 del 12/10/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/11/2020 al PG/2020/164931¹. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

¹ Si specifica che l'indirizzo indicato nell'oggetto del parere del Comune di Valsamoggia è quello della sede legale della ditta Titolare ma che l'impianto oggetto di AUA è quello sito in Via Valle del Samoggia n.3367 loc. Castello di Serravalle

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione pervenuta allegata all'istanza AUA agli atti di ARPAE in data 05/05/2020 al PG/2020/65939, in particolare:

- Elaborato "Relazione tecnica" del 16/04/2020.
- Elaborato "Rete degli scarichi" datato 20/04/2020.
- Studio geologico Dott. Luca Tondi datato Dicembre 2019.

Documentazione integrativa pervenuta agli atti di ARPAE in data 04/11/2020 al PG/2020/159335:

- "Integrazione relazione tecnica" datata 06/10/2020.

Pratica Sinadoc 14256/2020

Documento redatto in data 18/11/2020



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna

Servizio Ambiente

ambiente@comune.valsamoggia.bo.it

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

Valsamoggia, 12/11/2020

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per "attività di ATTIVITA' AGRITURISTICA CON SOLO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO" - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Valle del Samoggia 3893 - Località Castello di Serravalle. Richiedente AZIENDA AGRICOLA CUZZANO DI SERRAZANETTI PAOLA - (Pratica Suap n. 397/2020).
Trasmissione di parere.**


Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 18821 del 05/05/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 49484 del 03/11/2020 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 14256/2020 prot. 146125 del 12/10/2020 (pervenuto in data 12/10/2020 prot. 45337 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico delle acque reflue fognarie;

Vista la specifica riguardo ai pareri attesi dai soggetti competenti pervenuta da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 14256/2020 Prot. 148408 del 15/10/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 45991 del 15/10/2020), alla quale si riscontra con la presente;

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1
tel: 051 836411- **fax:** 051 836440
posta elettronica certificata: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
codice fiscale e partita IVA: 03334231200



Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **AZIENDA AGRICOLA CUZZANO DI SERRAZANETTI PAOLA** per la matrice "Acque Reflue" relativamente alla "attività di ATTIVITA' AGRITURISTICA CON SOLO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Valle del Samoggia 3893 - Località Castello di Serravalle;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si da atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto" e rientra interamente anche in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 14256/2020 prot. 146125 del 12/10/2020 al quale, pertanto, si rimanda;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **AZIENDA AGRICOLA CUZZANO DI SERRAZANETTI PAOLA** per la matrice "Acque Reflue" relativamente alla "attività di ATTIVITA' AGRITURISTICA CON SOLO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO) in Via Valle del Samoggia 3893 - Località Castello di Serravalle, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

● **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Preso atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe III "Aree di tipo misto" e, oltre a questi, poiché l'impianto ricade interamente anche in fascia di



pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), **i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza (qualora più restrittivi di quelli della Classe III);


- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto che, a tutt'oggi, il parere del Servizio Urbanistica relativo all'istanza sopra citata non è pervenuto allo scrivente Servizio;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel rispetto di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 14256/2020 prot. 146125 del 12/10/2020 (al quale, pertanto, si rimanda) e (in aggiunta) nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. per assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, come proposto da ARPAE-ST - Distretto di Montagna, si prescrive, per quanto possibile, la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo;
2. nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
 - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale o di dissesto idrogeologico, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol e non producano mai inconvenienti igienico/sanitari e/o la proliferazioni di insetti ed animali sgradevoli;
 - non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
 - il sifone di cacciata funzioni regolarmente;
3. le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari;
4. nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e s.m.i;
5. tenuto conto di quanto stabilito al punto 4.7.11 della DGR n. 1053 del 9.6.2003, per prevenire possibili inconvenienti igienico - sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito, nonché per prevenirne gli effetti, l'autorità competente può richiedere adeguamenti delle mo-



dalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni contenute nella stessa DGR, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari;

6. nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni ai corpi idrici, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata e contestuale comunicazione al servizio Ambiente del Comune di Valsamoggia e ad A.R.P.A. (Agenzia regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna), indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TUTELA AMBIENTALE

Arch. Monica Vezzali

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.*

Monica Vezzali

2020.11.12 19:20:52

CN=Monica Vezzali
C=IT
2.5.4.46=202050119530
2.5.4.6=TINITYZZMNC68D42F257H

RSA/2048 bits





SINADOC n. 14256/2020

Spett. Arpae
**Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana**
c.a. Elisabetta Grazioso
trasmesso tramite posta interna

e p.c. **Suap Comune di Valsamoggia**
Piazza Berozzi 3
40053 - Valsamoggia (BO)
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) – ditta Az.Agr. CUZZANO di Serrazanetti Paola di via Samoggia n. 3367 sita in Comune di Valsamoggia loc. Castello di Serravalle.

È pervenuta allo scrivente Ufficio la documentazione relativa all'istruttoria in oggetto. L'esame della documentazione presentata ha evidenziato quanto segue.

Trattasi di corte colonica il cui fabbricato residenziale è adibito ad attività di agriturismo con solo pernottamento. La richiesta si riferisce ad un complesso ricettivo che in passato era in possesso di autorizzazione allo scarico che tuttavia è scaduta. Si specifica che si intende mantenere la situazione esistente, pertanto non verranno apportate modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato. Il numero degli abitanti equivalenti è stato calcolato pari a 5, ma il sistema di trattamento dei reflui esistente è dimensionato per 10 a.e..

Scarichi idrici.

Dall'esame della documentazione allegata risulta che lo stabilimento in oggetto non sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 34 D.Lgs. n. 2152/99) relativo allo scarico di sostanze pericolose.

È stata presentata una aggiornata e dettagliata planimetria della rete fognaria, in scala 1:100 e firmata da tecnico abilitato.

Dagli elaborati grafici presentati, relativi ai percorsi delle acque reflue provenienti dall'insediamento nel suo complesso, si evince infatti che è al momento presente:

- ✓ uno scarico di acque reflue domestiche derivante dai servizi igienici delle camere e dal locale cucina, con recapito in un fosso di campagna di proprietà.
- ✓ Uno scarico di acque meteoriche dei coperti e aree cortilive, con recapito in un fosso di campagna di proprietà.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po n. 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi n. 19 | 40138 Bologna | tel. 051/396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto DI MONTAGNA - Sportello Operativo di Casalecchio di Reno - Via Ronzani n. 7/39° - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051/571223 – Fax 051/570399



Le acque domestiche, prima dell'immissione nel corpo ricettore, verranno trattate in un sistema di trattamento costituito da un pozzetto degrassatore, da una fossa tipo Imhoff e da un sistema di subirrigazione drenata.

Per quanto concerne l'impianto installato a valle della fossa Imhoff, si evidenzia che la tabella B della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03 che detta i criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, prevede l'utilizzo della subirrigazione drenata solo per gli edifici civili mono-bifamigliari e/o civili abitazioni ad uso discontinuo/ periodico. Il complesso residenziale in esame non rientra in tale indicazione normativa. Tuttavia, vista la nota della Direzione Tecnica di Arpa PGDG/2010/4115 del 03/08/2010, la documentazione presentata comprova in questo caso l'equivalenza prestazionale della tipologia del sistema di trattamento in progetto rispetto a quelle previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.03.

Il sistema di depurazione risulta adeguato rispetto al refluo da trattare, opportunamente dimensionato (10 a.e.) e potenzialmente idoneo a fornire garanzie depurative, in conformità con quanto previsto dal D. Lgvo n. 152/06 della Delibera di Giunta Regionale N.ro 1053 del 9.6.2003.

È stato correttamente previsto, subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore, un pozzetto di ispezione e prelevamento campioni.

Il recapito dello scarico è un fosso di campagna di proprietà. Nel caso specifico si ritiene ancora accettabile il corpo idrico ricettore individuato nell'istanza presentata, anche in quanto non esistono abitazioni nelle immediate vicinanze.

Si ritiene che lo scarico sia compatibile con il regime idraulico del corpo idrico ricettore e la tutela dell'ecosistema acquatico. Per il corpo idrico ricettore non sono noti ed ipotizzabili utilizzi a scopo potabile, irriguo e di balneazione.

Conclusioni.

La relazione tecnica ha tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa vigente. ,

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, si ritiene che la conformazione degli scarichi sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e coerente con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003.

Considerato che dagli elementi in nostro possesso gli scarichi delle acque dello stabilimento risultano ambientalmente compatibili, preso atto della sostanziale adeguatezza della situazione esistente, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione richiesta, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:



1. l'intervento dovrà essere mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, con particolare riferimento all'impianto di depurazione e alla corrispondente rete fognaria di adduzione;
2. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del pozzetto degrassatore e della fossa tipo Imhoff che dovranno essere pulite con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
3. la sommità della trincea di sub-irrigazione drenata dovrà risultare rilevata rispetto al terreno adiacente, in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
4. nell'area interessata dalla sub-irrigazione drenata non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
5. il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia e sfalcio della vegetazione spontanea (almeno 30 metri) nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
6. i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
7. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
8. non potrà mai essere utilizzata la rete fognaria interna nel suo complesso per scarichi diversi da quelli autorizzati;
9. ogni modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato o al sistema di convogliamento delle acque allo scarico, nonché ogni variazione conseguente alle previsioni di cui al D. lgs. 152/06 dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione e aggiornamento dell'atto autorizzativo;
10. per assicurare un corretto e razionale utilizzo della risorsa idrica, la scrivente Agenzia propone la realizzazione di una raccolta delle acque meteoriche dai coperti per l'utilizzazione ad uso irriguo.

(istruttoria a cura del tecnico M. Lanzarini)

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
(Marcello Nanetti)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.